



COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO

Provincia di Pisa

**SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO - U.O. SETT1-UO3 -
ECONOMATO - SERV. INFORM. INTERNI - UTENZE - SINISTRI**

DETERMINAZIONI

DETERMINA N.755 *DEL* 26/10/2017

OGGETTO: Affidamento servizio di brokeraggio assicurativo 1.2.18 - 31.1.2021.
Avvio procedimento. CIG Z32075248.



COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO

Provincia di Pisa

OGGETTO: Affidamento servizio di brokeraggio assicurativo 1.2.18 - 31.1.2021. Avvio procedimento. CIG Z32075248.

IL DIRIGENTE

Premesso chesi rende necessario, in base agli atti di programmazione finanziaria ed agli indirizzi gestionalideterminati dalla Giunta comunale,procedere all'avvio della procedura per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 1.2.18 - 31.01.21;

Dato atto che:

- l'appalto avrà oggetto l'esecuzione del servizio di brokeraggio assicurativo a favore delComune di S. Croce S.A. ,ai sensi del D.Lgs. n. 209, del 07/09/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5del 16/10/2006;
- l'appalto, in relazione alla natura delle attività richieste, tra loro strettamente connesse, siconfigura come unico appalto di servizi e concerne lo svolgimento di attività professionale dibroker assicurativo, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione, e nella loro gestione ed esecuzione;
- le prestazioni oggetto del presente appalto non rientrano nei servizi di cui all'Allegato IX dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e sono specificate con riferimento al seguente sistema diclassificazione: Codice CPV: 66518100- servizi di intermediazione assicurativa;

Ritenuto opportuno chel'affidamento in appalto del servizio di brokeraggio assicurativo in favore del Comune diS. Croce S.A., abbia durata dal 01/02/2018 al 31/01/2021 e che il Comune di S. CroceS.A. si riservi la facoltà di procedere ad eventuale proroga di sei mesi per lo svolgimento di una nuova procedura di gara;

Rilevato che:

- il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta oneri finanziari diretti per l'Amministrazione, trovando il corrispettivo in una percentuale definita del premio pagato dall'Ente Committente alle singole Compagnie Assicuratrici contraenti, riversata dalle stesse Compagnie al Broker;
- il valore stimato del servizio per tutta la durata contrattuale, compresa l'eventuale proroga è pari ad Euro 30.727.00,
- detto valore corrisponde alla somma delle provvigioni calcolate sui premi annuali delle polizze in essere, rapportata alla durata del contratto, così come si evince dall'Allegato "A" al presente atto;

Visti:

- l'art. 26, comma 3, della L. 23.12.1999, n. 488, e s.m.i., in base al quale le Amministrazioni pubbliche sono obbligate a ricorrere al sistema delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. o ad utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limite massimo per l'acquisto di beni e servizi comparabili a quelli oggetto delle convenzioni;
- l'art. 1, commi 449 e 450 della Legge 27/12/2006 n. 296 - Finanziaria 2007, come modificati dalla Legge n. 208 del 28/12/2015, in base ai quali le Amministrazioni pubbliche non statali possono ricorrere al sistema delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ovvero ne devono utilizzare i parametri di prezzo e qualità come limite massimo per la stipulazione dei contratti;
- il D.P.C.M. 24 dicembre 2015 con il quale sono individuate le categorie merceologiche e le relative soglie ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi;
- l'art. 9, comma 7, del D.L. N. 66/2014 convertito in Legge dall'art. 1 della L. n. 89/2014 sul "Rispetto dei prezzi di riferimento";

Visto il D.Lgs. 18-4-2016 N. 50 "Codice dei Contratti Pubblici", il quale prevede che:

- le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 32, comma 2, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, adottano e determinano a contrarre indicando gli elementi essenziali dell'affidamento;
- le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 37, comma 1, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;

Viste le Linee Guida n. 4 in attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 approvate dall'ANAC, il D.LGS 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5.3.2008 in materia di rischi interferenziali;

Dato atto che:

- per il servizio in questione non risultano attivate convenzioni CONSIP di cui agli art. 26, comma 3, della L. 23.12.1999, n. 488, e s.m.i., e art. 1 comma 449 della L. 27/12/2006 n. 296, né sussiste al momento sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) il metaprodotto che consentirebbe l'acquisto delle prestazioni richieste;
- al momento non sussistono i prezzi di riferimento di cui al D.L. n. 66/2014 sopra citato;
- i servizi in oggetto non rientrano nelle categorie merceologiche stabilite dal D.P.C.M. 24 dicembre 2015 in relazione alle quali il Comune è obbligato a ricorrere a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisto;
- in relazione alla suddetta tipologia di servizi non sono stati previsti criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016;
- trattandosi di servizi di natura intellettuale, l'esecuzione del servizio non comporta rischi interferenziali tali da rendere necessaria l'elaborazione di un DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D.LGS 81/2008, né pertanto oneri per sicurezza da aggiungere al valore stimato del servizio;

RITENUTO pertanto opportuno procedere ad avviare la procedura per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara negoziata, ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, svolta con modalità telematica, tramite il sistema START della Regione Toscana, per l'affidamento in appalto del servizio di brokeraggio assicurativo, in relazione al valore contrattuale sopra indicato, approvando l'avviso di manifestazione di interesse (allegato "B"), che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO inoltre di disporre che saranno invitati alla gara oggetto del presente atto tutti gli operatori economici qualificati che ne avranno fatto richiesta;

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Determina n. 755 del 26/10/2017

Visto il D.Lgs 30.03.2001, n. 165;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 02 Marzo 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017;

DETERMINA

- 1 di avviare la procedura per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara negoziata, ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, svolta con modalità telematica e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento in appalto del servizio di brokeraggio assicurativo in favore del Comune di S. Croce S.A. per la durata dal 01/02/2018 al 31/01/2021 approvando l'avviso di manifestazione di interesse (allegato "B"), che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. di dare atto che il valore stimato del servizio per tutta la durata contrattuale, compresa l'eventuale proroga, è pari ad Euro 30.727,00. CIG Z32075248.
- 2 di dare atto che la pubblicità della procedura si realizza mediante pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato e del capitolato tecnico prestazionale sul profilo del committente e sul sistema telematico START delle Regione Toscana.
- 4 di rinviare a successivo atto di determinazione, a seguito degli esiti della manifestazione di interesse, l'approvazione degli atti di gara.
- 5 di dare atto che la pubblicità della procedura si realizza mediante pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato e del capitolato tecnico prestazionale sul profilo del committente e sul sistema telematico START delle Regione Toscana.

DICHIARA

Che il presente atto è adottato in conformità a quanto previsto dalle disposizioni dell'articolo n. 9 del Regolamento dei controlli interni per quanto concerne la regolarità tecnica, la correttezza formale e sostanziale la conformità alla normativa applicabile in materia e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi assegnati.

Trasmessa il 25/10/2017

IL DIRIGENTE
DUNIA BENVENUTI